

REGOLAMENTO (CE) N. 691/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/98⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 251 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 1 731 tonnellate,
 - alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 251 ECU si applica un coefficiente pari al 25 % in Irlanda del Nord e al 10 % in Irlanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 24.